

N. 436-1/2024 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Caltabiano Nicola**, nato a Paternò il 09/10/1986 presidente in Adrano, alla via Vittorio Veneto n. 38 c.f. CLTNCL86R09G371D, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente ricorso dall' avv. Pietro Ivan Maravigna, c.f. MRVPRV63L23C351E;

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore dott. Orazio Lorenzo Barbagallo allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione, ferma restando ogni successiva valutazione in ordine alle origini del sovraindebitamento e alla colpa nella causazione dello stesso, alla luce di quanto emerge dagli atti;

nomina, quale liquidatore dall'OCC UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

P.Q.M.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate



alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni mobili registrati indicati in seno alla relazione particolareggiata, di cui lo stesso ricorrente avrà la custodia fino alla vendita;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e al PRA (ove nel patrimonio siano presenti beni immobili e beni mobili registrati) competente nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure esecutive nei suoi confronti;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*; sotto tale profilo, il Tribunale osserva che la quantificazione delle spese, per come effettuata nella relazione (ovvero € 2.450,00 per una famiglia composta da quattro persone, di cui due minori) appare eccessiva, posto che nella tabella riassuntiva (cfr. pagina 17 della relazione) viene indicato un importo di ben € 600 mensili per l'abbigliamento oltre alle voci “altro” per € 200 (priva di giustificazione) ed alla voce “multe/sanzioni” per ulteriori € 200,00, anch'essa priva di giustificazione; anche la voce relativa alle utenze (pari ad € 350,00 mensili) non appare congrua, per cui il Collegio ritiene che una quantificazione maggiormente equa delle somme per il mantenimento della famiglia, comporti una riduzione delle stesse ad € 1.900 mensili; pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (**pari, dunque, ad € 1.900,00**) dovranno essere destinate alla liquidazione; che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte



ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024.

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

